

Data: 11/12/2015

Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di una esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.

In particolare, gli adempimenti contributivi e previdenziali, nonché quelli amministrativi e fiscali, cui sono tenuti i datori di lavoro operanti all'estero e i lavoratori migranti, assumono diversi contenuti e modalità a seconda del Paese di lavoro, legato o meno all'Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale, ed a seconda della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati.

Il lavoratore che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da Convenzioni di sicurezza sociale se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione ha la possibilità di chiedere il [riscatto del lavoro svolto all'estero](#), a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della L. 153/1969.

In caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, è prevista la possibilità in favore dei **lavoratori extracomunitari che rimpatriano** di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi, in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, c. 20, della Legge 335/1995 (Legge n. 189/2002).

Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.

Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in parola che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne. In caso di decesso anteriore al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori (Circolare INPS n.45/2003).